

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/70 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1970

relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione
dei contingenti quantitativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la Comunità deve disporre di una procedura di gestione dei contingenti quantitativi all'importazione e all'esportazione fissati in via autonoma o convenzionale ;

considerando che nello stadio attuale tale procedura può limitarsi a regolamentare la ripartizione dei contingenti comunitari secondo adeguate modalità ed a fissare una serie di norme riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di importazione e d'esportazione e la collaborazione amministrativa tra le autorità nazionali e comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla gestione dei contingenti quantitativi all'importazione e all'esportazione che la Comunità ha fissato in via autonoma o convenzionale.

Articolo 2

1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, fissa il contingente nonché i criteri in base ai quali tale contingente è ripartito secondo la procedura di cui all'articolo 11. Detti criteri, se necessario, possono essere dati in cifre relativi alla ripartizione.

2. Al fine di migliorare l'utilizzazione del contingente, la sua ripartizione può essere adattata secondo la procedura di cui all'articolo 11 e tenendo conto dei criteri eventualmente adottati dal Consiglio per questo adattamento al momento della fissazione del contingente ed in base alla stessa procedura.

3. Qualora gli interessi della Comunità lo esigano e salvo decisione contraria presa dal Consiglio al momento della fissazione del contingente e secondo la stessa procedura, il contingente può essere aumentato.

L'aumento viene effettuato secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, lettere a) e b), tenendo conto :

- a) delle esigenze di politica economica e di politica commerciale, sia autonoma che convenzionale, compresa la necessità di aprire in certi casi contingenti destinati a fiere ;
- b) della situazione di mercato che si presenta nella Comunità per i prodotti in questione ;
- c) dell'interesse di non compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito mediante la fissazione del contingente e di salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune.

4. Qualora uno Stato membro abbia concesso licenze d'importazione fino a concorrenza della propria quota e costati che le sue possibilità di importazione non sono sufficienti, ne informa la Commissione. Questa sottopone senza indugio il problema al Comitato previsto all'articolo 10, che esamina in particolare l'opportunità di aumentare il contingente, ovvero di adattare la sua ripartizione. Se entro tre settimane dal momento in cui il problema è stato sottoposto al Comitato non è intervenuta alcuna decisione comunitaria in base alla procedura di cui all'articolo 11 in merito alla domanda d'au-

⁽¹⁾ GU n. C 65 del 5. 6. 1970, pag. 6.

mento delle possibilità d'importazione, lo Stato membro, tenendo conto degli elementi enumerati al paragrafo 3, lettere a), b) e c), può autorizzare importazioni supplementari entro il limite del 20 % della sua quota iniziale, a meno che il Consiglio non abbia deciso diversamente al momento della fissazione del contingente ed in base alla stessa procedura.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili fino al 31 dicembre 1972. Anteriormente a tale data il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportarvi.

Articolo 3

Salvo decisione contraria, le quote attribuite agli Stati membri sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Nel termine massimo di tre settimane successive a ciascuna ripartizione di un contingente, gli Stati membri rendono noti, mediante pubblicazione ufficiale, i prodotti per i quali sono autorizzate le importazioni o le esportazioni e le relative modalità. Può essere stabilito un termine diverso, in base alla procedura prevista all'articolo 11.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di importazione o d'esportazione fino a concorrenza delle rispettive quote, secondo l'ordine progressivo di ricezione delle domande, ovvero previo esame simultaneo di esse.

2. Qualora le domande vengano esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione, fra la data di ricezione della domanda e quella della relativa decisione non possono trascorrere più di tre settimane.

3. Qualora si ricorra all'esame simultaneo, per la presentazione delle domande viene fissato un termine che non può essere superiore ad un mese. La decisione in merito alle domande deve intervenire entro due mesi al massimo dalla scadenza di detto termine.

4. Per la presentazione delle domande e per la relativa decisione possono essere fissati termini diversi, secondo la procedura prevista all'articolo 11.

Articolo 6

1. La messa in libera pratica, a norma degli articoli 9 e 10 del trattato, di un prodotto oggetto di un contingente all'importazione è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

2. L'esportazione all'esterno della Comunità di un prodotto oggetto di un contingente all'esportazione è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

3. Le importazioni o esportazioni effettuate in base alle autorizzazioni d'importazione o di esportazione a norma dei paragrafi 1 e 2 sono imputate sulla quota dello Stato membro che le ha rilasciate.

All'atto della fissazione del contingente e in base alla stessa procedura, il Consiglio può decidere che le introduzioni nel territorio doganale della Comunità sotto il regime del perfezionamento attivo, consentite a norma della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 ⁽¹⁾, devono del pari essere imputate sulla quota dello Stato membro d'introduzione.

L'esaurimento della quota dello Stato membro di introduzione non vieta che si effettuino operazioni supplementari di perfezionamento attivo.

Le disposizioni del secondo comma non si applicano alle merci destinate all'esecuzione di un contratto di lavoro in subappalto e concluso con un residente in un paese terzo.

4. Quando il trasporto di un prodotto soggetto ad un contingente di esportazione e destinato all'esportazione in un paese terzo comporta l'attraversamento del territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono state espletate le formalità di esportazione, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario ⁽²⁾ nonché le disposizioni stabilite o da stabilire in merito all'applicazione dello stesso.

Articolo 7

Le difficoltà in ordine all'applicazione degli articoli 4, 5 e 6, particolarmente per quanto riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni d'importazione o d'esportazione, vengono risolte secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

Articolo 8

1. Per ogni contingente gli Stati membri notificano alla Commissione, nei primi venti giorni di ogni mese:

- a) il totale dei quantitativi o dei valori per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione o di esportazione durante il mese precedente

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

b) il totale dei quantitativi e dei valori delle importazioni o esportazioni effettuate durante il mese precedente quello di cui alla lettera a).

2. Essi notificano alla Commissione, alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, tutti gli altri dati che, in base alla stessa procedura, sono giudicati necessari per valutare il grado di utilizzazione del contingente.

3. Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotti e per paesi esportatori. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 9

Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 10

1. È istituito un Comitato di gestione dei contingenti, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti ad esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le mi-

sure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 12

1. Il Comitato può esaminare ogni altro problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il Comitato esamina regolarmente gli effetti, nonché la giustificazione economica e commerciale dei contingenti gestiti a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene indispensabile abrogare, aumentare o modificare in qualche modo tali contingenti, presenta senza indugio un'adeguata proposta al Consiglio.

Articolo 13

Il presente regolamento non si applica ai prodotti agricoli soggetti a organizzazione di mercato. Se il Consiglio decide di stabilire contingenti per siffatti prodotti, esso adotta contemporaneamente le disposizioni relative alla loro gestione.

Articolo 14

1. Al più tardi il 31 dicembre 1972 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento in particolare per assicurare pienamente che, nei limiti dei contingenti fissati, le operazioni di importazione o di esportazione siano realizzabili contemporaneamente in tutta la Comunità.

2. Nell'attesa :

— ciascuno Stato membro può rifiutarsi di rilasciare autorizzazioni d'importazione o di esportazione per le persone non stabilite nel suo territorio; la presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalle direttive concernenti la libertà di stabilimento e dei servizi;

— le autorizzazioni d'importazione o di esportazione sono valide soltanto nello Stato membro che le ha rilasciate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

— le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, non sono applicabili alle importazioni ed esportazioni di carattere particolare che, sul piano nazionale, sono dispensate da formalità nei confronti delle disposizioni per il commercio estero, purché determinate limitazioni per il valore, la quantità o l'utilizzazione assicurino che la realizzazione dello

scopo perseguito attraverso la fissazione dei contingenti non rischi di essere compromessa.

quantitativi all'importazione nella Comunità ⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 15

Il regolamento (CEE) n. 2043/68 del Consiglio, del 10 dicembre 1968, relativo alla graduale instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MAJOR

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 18. 12. 1968, pag. 39.